



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa [redacted] ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [redacted] assunta in decisione all'udienza del [redacted] 2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:

[redacted] I (C.F. [redacted]) con il patrocinio dell'Avv. [redacted] giusta delega in calce all'atto di citazione, presso il cui studio in [redacted] è elettivamente domiciliato;

ATTORE

contro

[redacted] (C.F. E P.IVA [redacted]), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Giovanni Longo giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio in Lungarno B. Buozzi 13 Pisa, è elettivamente domiciliata;

e

[redacted] (C.F. [redacted]) con il patrocinio dell'avv. [redacted] giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio in [redacted] è elettivamente domiciliata

CONVENUTI

Oggetto: opposizione all'esecuzione

Conclusioni: come da verbale dell'udienza del [redacted] 2024

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, [redacted] ha proposto opposizione all'esecuzione avverso la cartella esattoriale n. [redacted] 0, notificata all'opponente in data [redacted] per l'importo di € [redacted], deducendo in merito alla omessa notifica del titolo esecutivo legittimante l'iscrizione a ruolo costituito dalla sentenza della Corte di Appello di [redacted] del [redacted].

In forza dell'indicato motivo di opposizione, [redacted] ha chiesto dichiararsi l'illegittima ed irrituale emissione del ruolo n. [redacted] da parte dell'ente impositore [redacted] e della conseguente cartella di pagamento con vittoria delle spese di lite.

Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la [redacted] A [redacted] che ha resistito e contestato la pretesa attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto, chiedendo la condanna della controparte alle spese di lite e ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.

Si è costituita, altresì, [redacted] ne eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione passiva in capo alla stessa in ragione del fatto che il vizio di notifica del titolo esecutivo dedotto dall'opponente non riguarderebbe l'attività svolta dall'agente della riscossione, ma del solo ente impositore ossia della [redacted] A [redacted], nel merito ha fatto proprio quanto dedotto dalla [redacted] a [redacted].

Nel corso del giudizio, disattesa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e rigettate le istanze istruttorie di parte opponente, la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni delle parti all'udienza del [redacted] 2021 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

L'opposizione non è fondata.

È opportuno ricostruire sinteticamente la vicenda come emerge dagli atti di causa.

La [redacted] ha emesso in data [redacted] l'ordinanza-ingiunzione n. [redacted], notificata il [redacted], con cui aveva ordinato a [redacted] il pagamento della somma di [redacted] oltre spese di notifica, a titolo di sanzione amministrativa per la contestata violazione dell'art. 48, co. 1, L. R. [redacted] 1 (doc. 7 del fascicoli di parte attrice).

La citata ordinanza-ingiunzione veniva impugnata da [redacted] con ricorso in opposizione a sanzione amministrativa ex art. 22 l. 689/1981 e succ. modd. ed int. definito

in primo grado dal Tribunale di [redacted] con sentenza n. [redacted] del [redacted] 6 (doc. 8 del fascicolo di parte convenuta) che, accogliendo il ricorso, annullava l'ordinanza-ingiunzione opposta per intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle somme ingiunte, sul presupposto che il verbale di accertamento del [redacted] 3 era stato notificato il [redacted] 8 e che l'ordinanza di ingiunzione n. [redacted] era stata notificata il [redacted] 4, dunque oltre il termine quinquennale previsto dall'art. 28, co. 2, Legge 689/81.

Avverso tale sentenza la C. [redacted] aveva proposto impugnazione innanzi alla Corte di Appello di [redacted], che con sentenza n. [redacted] del [redacted] (doc. 1 del fascicolo della convenuta [redacted]) accoglieva l'appello condannando S. [redacted] al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio sostenute dalla [redacted] liquidate in complessivi € [redacted] per compensi e in € [redacted] per spese, (oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cap come per legge) e a restituire all'appellante quanto da questi corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado.

La sentenza di appello, munita di formula esecutiva apposta il [redacted] è stata notificata a mezzo di servizio postale a [redacted] in data [redacted] unitamente all'atto di precetto con cui veniva intimato il pagamento della somma di euro [redacted] a titolo di spese legali portate dalla citata sentenza (doc.1 del fascicolo di parte convenuta); al contempo, la [redacted] iscriveva a ruolo gli importi indicati nell'ordinanza ingiunzione a titolo di sanzione amministrativa portati dalla cartella di pagamento n. [redacted] emessa da Agenzia delle Entrate [redacted], Provincia [redacted] oggetto della odierna opposizione.

In via preliminare, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da [redacted] è infondata. Ed infatti, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, quando il contribuente impugna una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione formulando contestazioni tanto riconducibili alla opposizione ex art. 615 c.p.c. che alla opposizione ex art. 617 c.p.c. la domanda può essere formulata nei confronti di [redacted], che assume la posizione di legittimato passivo (Cass. civ. n. 14125/2016; Cass. 1985/2014; Cass. civ. n. 12385/2013). In ogni caso ove l'agente della riscossione deduca di aver posto in essere atti esecutivi su richiesta dell'ente impositore, tale circostanza non potrà incidere sulla posizione processuale dell'opponente ma assumerà rilevanza esclusivamente nei rapporti interni tra ente impositore e agente della riscossione (Cass. civ. n. 24678/2018; Cass. civ. 2570/2017).

Ciò posto, passando al merito, con l'unico motivo di opposizione parte attrice si duole della omessa notifica della sentenza n. [redacted] della Corte di Appello di [redacted], quale titolo esecutivo legittimante l'iscrizione a ruolo.

Nello specifico, con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. deduce di non aver rinvenuto detto documento ed anche la moglie di [REDACTED], cui controparte ribadisce di avere consegnato il plico tramite l'agente postale, disconosce la circostanza.

Tale motivo non merita accoglimento.

Con la comparsa di risposta la [REDACTED] ha prodotto, altresì, la sentenza della Corte di Appello di [REDACTED] n. [REDACTED] 7, la formula esecutiva apposta alla stessa sentenza, la relata di notifica postale e due avvisi di ricevimento (rispettivamente n. 63 e 64). In particolare, dalla documentazione in atti si ricava che la notifica si è ritualmente perfezionata ex art. 149 c.p.c. nei confronti di [REDACTED] con la consegna del plico alla moglie in data [REDACTED] 2017. Ed infatti, la citata sentenza di appello è stata notificata a mezzo posta all'indirizzo di residenza di [REDACTED] in Via [REDACTED] 8 [REDACTED] e il relativo plico è stato consegnato a [REDACTED] li, coniuge dell'attore, come risulta dai due avvisi di ricevimento entrambi sottoscritti dalla moglie del [REDACTED] in data 2 [REDACTED] 2017.

Sempre sul punto della mancata notifica del titolo esecutivo, con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., l'attore sostiene che la moglie del [REDACTED] avrebbe disconosciuto la circostanza di aver ricevuto in consegna il suddetto plico.

Giova rammentare che secondo il costante orientamento della Suprema Corte in tema di notifica a mezzo posta, l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relazione di notifica, ha natura di atto pubblico che – essendo munito della fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza – costituisce, ai sensi dell'art. 4, comma 3, I. n. 890 del 1982, il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale è stata eseguita e che ha sottoscritto l'atto» (salvo che, ai sensi del successivo comma 4, la data di consegna non risulti apposta o sia comunque incerta). Ne consegue che la parte, qualora intenda dimostrare la non veridicità delle risultanze dell'avviso di ricevimento, deve proporre querela di falso – anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo ma soltanto ad imperizia, leggerezza o a negligenza del pubblico ufficiale – a meno che dallo stesso contesto dell'atto non risulti in modo evidente l'esistenza di un mero errore materiale compiuto da questi nella redazione del documento il quale ricorre nel caso di apposizione di data inesistente o anteriore a quella della formazione dell'atto notificato o non ancora maturata (Corte di cassazione,, Sez. VI-2, n. 8082 del 2019; Rv. 653384-01; Sez. II, n. 8500 del 2005; Sez. II, n. 8032 del 2004; conf. Sez. I, n. 24852 del 2006; Sez. VI-5, n. 29022 del 2017, Rv. 646433-01).

Passando alla disamina del motivo di censura si rileva che le allegazioni formulate dall'attore risultano del tutto generiche, indeterminate e contraddittorie (con la memoria di replica la mancata consegna è riferita alla cartella esattoriale e non più alla sentenza di appello, testualmente "atteso che la coniuge dell'opponente non ricorda di avere mai ricevuto la consegna dell'atto di cui si discute, ossia della cartella esattoriale e/o avvisi similari"). Nel caso in esame, infatti, parte convenuta ha affermato che la moglie dell'opponente non ricordava di aver ricevuto in consegna il plico, senza che venisse effettuato alcun disconoscimento espresso della sottoscrizione apposta dalla moglie del [REDACTED] sull'avviso di ricevimento; né è stata espressamente disconosciuta la conformità della fotocopia prodotta dalla convenuta rispetto all'originale dell'avviso di ricevimento, in modo da consentire a questo Tribunale di poter comprendere sia il documento che intendeva contestare sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale così onerando la controparte di produrre l'originale in giudizio.

Ne consegue che trova applicazione l'art. 2719 c.c. a norma del quale le copie fotografiche delle scritture che non siano espressamente disconosciute hanno la stessa efficacia delle autentiche. Dovendo riconoscersi alla copia efficacia probatoria pari a quella dell'originale, la mancata produzione dell'originale del documento non impediva né esonerava l'attore dall'onere di proporre la querela, atteso che questa avrebbe ben potuto essere proposta avverso la fotocopia non disconosciuta, salvo «il grado di probatorietà che gli accertamenti in tal caso possono raggiungere» (Corte di cassazione, Sez. I, n. 5350 del 1996, Rv. 498033-01) e salva la possibilità di acquisire nel relativo giudizio l'originale, ove ritenuto necessario in relazione alla natura del falso dedotto (Corte di cassazione, Sez. III, n. 32219 del 2018, Rv. 651950-01).

Nel caso in esame, inoltre, un'ulteriore conferma della conoscenza della sentenza di appello la si ricava dalla mail inviata dal difensore del [REDACTED] al legale della [REDACTED] [REDACTED] con cui chiedeva una dilazione del pagamento delle spese legali comminate con la sentenza di appello (doc. 1 bis del fascicolo di parte convenuta).

Alla luce di quanto detto, l'opposizione deve essere respinta essendo stata fornita la prova della notifica della sentenza n. [REDACTED] della Corte di Appello di [REDACTED] a.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex DM 55/2014 sia per la fase sospensiva sia per la fase di merito, tenuto conto del valore della causa e delle attività espletate, delle questioni fattuali e giuridiche affrontate, nonché delle spese risultanti dal fascicolo (contributo unificato).

Non sussistono i presupposti per la condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, comma 1, c.p.c. non risultando provate la mala fede e la colpa grave né eventuali danni conseguiti

all'iniziativa giudiziaria di controparte; né sussistono i presupposti per la condanna dell'opponente ex art. 96, comma 3 c.p.c.: ad avviso di questo Tribunale, si ritiene di condividere quell'orientamento giurisprudenziale per cui il giudice può d'ufficio condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, ma tale determinazione presuppone l'accertamento della esistenza di una condizione soggettiva di mala fede (i.e. la consapevolezza dell'infondatezza della propria domanda) o colpa grave (i.e. la carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di tale consapevolezza) (cfr. Cass. civ. n. 9912/2018; Cass. civ. n. 27534/2014). Ed infatti, se si prescindesse dai predetti requisiti il solo agire o resistere in giudizio sarebbe sufficiente a giustificare la condanna, soluzione che pare in contrasto con il parametro dell'art. 24 Cost.

P.Q.M.

Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:

- respinge l'opposizione;
- condanna [redacted] alla rifusione delle spese di lite in favore delle controparti, [redacted] e Ag. [redacted], per questa ultima da distrarsi in favore del procuratore antistatutario, che liquida per ciascuna in euro [redacted] per compensi oltre spese generali, Iva e cpa come per legge.

Così deciso in Arezzo, li 26 aprile 2021

Il Giudice

[redacted]